



# COMUNE DI COLONNELLA

PROVINCIA DI TERAMO

Cod. Fisc.: 82001560679

P. IVA: 00629540675

Prot. n° 10566-30

## IL SINDACO

- Rilevato che nella stagione invernale si ripropongono i problemi relativi ai disservizi causati dalle eventuali precipitazioni nevose;
- Al fine di garantire la tutela dell'incolumità dei cittadini;
- Ritenuta la necessità di ridurre il più possibile i disservizi a danno della collettività;
- Visto l'art. 27 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, approvato con delibera consiliare n°46 del 23.11.2011, così come ogni altro disposto applicabile ordina:

## ORDINA

1. I proprietari, gli affittuari e gli inquilini delle case e gli esercenti dei negozi, di laboratori, e di pubblici esercizi, hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio dai marciapiedi antistanti gli immobili di rispettiva competenza e di coprire o cospargere con materiale antisdrucchiolevole le formazioni di ghiaccio sul suolo.
2. Nel caso di formazioni di ghiaccio sui cornicioni degli edifici o su altri punti dei fabbricati sovrastanti il suolo pubblico o soggetto al pubblico transito, i soggetti di cui al comma precedente dovranno provvedere alla sua rimozione.
3. In caso di abbondanti nevicate, il Sindaco potrà inoltre ordinare lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi.
4. Le operazioni di cui ai precedenti commi, dovranno essere eseguite con le opportune cautele, collocando preventivamente ai margini di caduta della neve o del ghiaccio i necessari segnali e sbarramenti in maniera da evitare danni alle persone o alle cose.
5. Le operazioni di scarico della neve dai tetti, che dovessero comportare interruzioni o dirottamenti della circolazione veicolare o pedonale, dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale che stabilirà di volta in volta l'orario relativo e le eventuali cautele eccezionali.
6. E' vietato scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi privati, o gettare o cospargere acqua che possa gelare.
7. La neve rimossa dai marciapiedi, caduta o scaricata dagli edifici, non dovrà in nessun caso essere cosparsa o accumulata sulla sede stradale.

**Si fa presente, inoltre, che lo sgombero della neve e di eventuali accumuli davanti agli stabili e agli accessi alle proprietà private provocati dal passaggio della calla neve sulla pubblica via, deve essere eseguito a cura dei proprietari.**

Contravvenzioni alla presente Ordinanza sono punibili a norma dell'art.62 del succitato Regolamento Comunale di Polizia Urbana.

**La polizia locale è incaricata all'esecuzione della presente ordinanza.**

Dalla Residenza Municipale li 27 DIC. 2014



IL SINDACO

Geom. Leandro POLLASTRELLI



64010-Colonnella – Via Roma, 2 - Tel. 0861.743420 – Fax 0861.743425

Email: [lavoripubblici@comune.colonnella.te.it](mailto:lavoripubblici@comune.colonnella.te.it)

Sito: [www.comune.colonnella.te.it](http://www.comune.colonnella.te.it)

Posta Elettronica Certificata: [comune.colonnella@pec.it](mailto:comune.colonnella@pec.it)

